

## REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI CREDITO SU PEGNO

### Art. 1) CREDITO PIGNORATIZIO

Banca Sistema S.p.A. (la "Banca") concede prestiti contro pegno di oggetti in oro (o prevalentemente in oro) e orologi aventi valore intrinseco commerciale e duraturo.

Le operazioni di credito su pegno vengono compiute, negli orari stabiliti dalla Banca o su appuntamento, da personale della Banca e sono disciplinate:

- dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- dalla Legge 10 maggio 1938 n. 745 e dal Regio Decreto 25 maggio 1939 n. 1279, per quanto non abrogati dal citato Decreto Legislativo n. 385/1993;
- dal Codice Civile;
- dalle norme contenute nel set contrattuale.

### Art. 2) OGGETTI OFFERTI IN PEGNO

Possono eseguirsi prestiti su pegno di oggetti in oro (o prevalentemente in oro) e orologi aventi valore intrinseco commerciale e duraturo, a eccezione di oggetti che la Banca, a suo insindacabile giudizio, ritenesse opportuno rifiutare, senza essere tenuta a giustificarne i motivi.

### Art. 3) OGGETTI ESCLUSI DALLE OPERAZIONI DI PEGNO

La Banca concede esclusivamente prestiti su pegno di oggetti in oro (o prevalentemente in oro) e orologi aventi valore intrinseco commerciale e duraturo e, pertanto, non possono essere costituiti in pegno oggetti con altre caratteristiche o oggetti per i quali vi siano motivi di dubbio circa la loro provenienza.

### Art. 4) CUSTODIA DELLE COSE COSTITUITE IN PEGNO - ASSICURAZIONE

Gli oggetti offerti in pegno devono essere consegnati nelle migliori condizioni. Gli oggetti acquisiti in pegno vengono custoditi in casseforti in luoghi idonei. Le cose costituite in pegno sono dalla Banca assicurate contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima a esse attribuito all'atto della concessione dei prestiti, aumentato di un quarto. In caso di loro distruzione o danneggiamento per causa di incendio o di caduta del fulmine, o quando la Banca è comunque responsabile del danno derivato alle cose ricevute in pegno, la misura del risarcimento non può mai superare il valore di stima, attribuito alle cose stesse al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, detratto però l'importo del credito vantato dalla Banca per capitale, interessi e diritti accessori.

### Art. 5) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

La Banca non risponde dei danni provocati alle cose date in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci, palesi od occulti; non risponde neanche della perdita totale o parziale delle cose stesse, se questa deriva da caso fortuito o da forza maggiore. Così pure non risponde della diminuzione di peso dovuta a cause naturali, né di danni arrecati dalle tarne, né della rottura di vetri o di altre parti fragili facenti parte o contenute nelle cose costituite in pegno. In particolare per gli oggetti a funzionamento meccanico e/o elettronico, nessuna responsabilità grava sulla Banca se al momento della restituzione gli oggetti stessi non funzionano per le cause di cui sopra.

### Art. 6) GIUDIZIO DI STIMA

L'operazione di prestito non può essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno. Il giudizio di stima è fatto da un perito designato dalla Banca, il quale deve garantire, in caso della vendita all'asta delle cose costituite in pegno, l'integrale recupero dell'importo dei prestiti, dei relativi interessi ed eventuali diritti accessori.

La stima deve essere effettuata in base al valore intrinseco commerciale degli oggetti offerti in pegno, con esclusione di qualsiasi apprezzamento di ordine affettivo, artistico e di lavorazione.

### Art. 7) IMPORTO DEL PRESTITO

L'importo del prestito è determinato, a giudizio della Banca, tenuto conto anche del presunto valore di realizzo in caso di vendita all'asta e, trattandosi di pegno di preziosi, non potrà comunque eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dai periti.

### Art. 8) DURATA DEL PRESTITO

I prestiti su pegno hanno una durata di tre mesi, sei mesi o un anno. Possono essere ammessi rinnovi di tre mesi, sei mesi o un anno per un periodo complessivo non superiore a 3 anni.

L'interesse si esige all'atto del riscatto del pegno, della domanda di rinnovazione del prestito, della vendita del pegno ovvero della sua aggiudicazione al perito. I diritti accessori, esclusi quelli d'asta, si percepiscono all'atto dell'erogazione o della rinnovazione del prestito.

La rinnovazione, sia totale che parziale, comporta l'estinzione della polizza scaduta e l'emissione di una nuova polizza, con le stesse modalità dei nuovi prestiti, e pertanto può essere concessa:

- previo pagamento degli interessi e degli accessori;
- subordinatamente a una nuova stima degli oggetti dati in pegno.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza, con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno, fornendo alla Banca un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

La polizza di pegno, esibita per il riscatto o il rinnovo, non deve presentare tracce di alterazione o di correzioni, altrimenti sarà ritirata immediatamente per accertamenti. In tal caso viene rilasciata all'esibitore una ricevuta nella quale saranno riportati gli estremi della polizza ritirata.

### Art. 9) OGGETTI RUBATI O SMARRITI

Il proprietario di cose rubate o smarrite costituite in pegno e chiunque, a qualunque titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenerne la restituzione - sempre che la stessa sia consentita a termini di legge - deve prima rimborsare alla Banca le somme date in prestito, versando inoltre gli interessi e gli accessori.

### Art. 10) OPERAZIONI DI PEGNO

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante il rilascio al prestatario di una polizza firmata:

- dal funzionario della Banca;
- dal perito estimatore.

Le operazioni di prestito su pegno hanno luogo negli uffici a ciò destinati, nei giorni e con l'orario stabiliti dalla Banca, resi noti con cartelli esposti al pubblico o su appuntamento.

Chiunque intenda ottenere un prestito su pegno deve presentare le cose da pignorare al perito, il quale deve compilare un'apposita polizza di pegno su cui indicare, tra l'altro:

- la denominazione della Banca;
- il numero progressivo;
- il cognome e nome del richiedente il prestito;
- la descrizione delle cose date in pegno;
- il valore di stima delle cose stesse;
- l'importo, la data di concessione e la scadenza del prestito;
- l'orario di servizio;
- le norme relative allo smarrimento, alla distruzione e alla sottrazione delle polizze;
- il testo dell'art. 31 della legge 10 maggio 1938 n. 745;

- la firma del funzionario della Banca;
- il contrassegno identificativo del perito che ha eseguito la stima e la sua firma.

La polizza è un titolo al portatore, anche se contiene l'indicazione di un nome.

Su ogni involucro contenente le cose pignorate, deve essere apposto il numero della polizza relativa, tenendo presente che, in caso di rinnovazione di pegni, occorre indicare sull'involucro stesso il numero della nuova polizza rilasciata in sostituzione della precedente, sulla quale deve anche figurare, a seconda dei casi, la dicitura di primo, secondo e terzo rinnovo. Ogni involucro deve essere sempre chiuso con l'apposito sigillo. I relativi involucri sono costituiti da bustine di plastica trasparente, per poter dar modo all'incaricato - in caso di necessità - di controllare gli oggetti stessi, prima di dissigillare la busta.

La restituzione dei pegni riscattati viene eseguita nella medesima giornata in cui avviene l'estinzione del prestito, facendo riscontrare all'interessato la loro esattezza, in quanto non sono ammessi reclami dopo la restituzione degli oggetti stessi.

Sulla relativa polizza che viene ritirata devono essere apposti:

- il timbro "pagato";
- la data di estinzione del prestito;
- la firma del funzionario della Banca;
- le generalità dell'esibitore della polizza di pegno con l'indicazione del documento di identificazione.

#### **ART. 11) DUPLICATI DELLE POLIZZE**

Per l'emissione di duplicati, nei casi di distruzione, sottrazione o smarrimento di polizze di pegno, va seguita la procedura disposta dagli artt. 6 e segg. della legge 30 luglio 1951 n.948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n.187 e dalla legge 29 maggio 1989 n.206), relativa all'ammortamento dei titoli al portatore, e le norme del presente regolamento.

In detti casi, pertanto, l'interessato deve fare immediata denuncia scritta a Banca Sistema S.p.A. che ha emesso la polizza e procedere alle ulteriori formalità prescritte. Non vengono accettate denunce che non siano provviste dei dati sufficienti all'identificazione della polizza smarrita, distrutta o sottratta, e all'identificazione del denunciante.

Rintracciato il pegno, ne viene dichiarato il fermo e ne viene dato avviso mediante i canali della Banca. Il pegno, "fermato" in dipendenza della procedura di cui sopra, non può essere restituito o rinnovato fino a quando la procedura stessa non sia stata completamente definita.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 30.07.1951 n. 948, il "fermo", dichiarato in conformità delle presenti norme, si considera annullato se, entro 25 giorni dalla denuncia, l'interessato non fa pervenire alla Banca copia del ricorso al Presidente del Tribunale. La Banca però dà corso a eventuali richieste di ritiro del pegno, soltanto dopo aver ricevuto assicurazione dalla Cancelleria del Tribunale della mancata presentazione del ricorso.

La presentazione della denuncia di smarrimento della polizza e la relativa procedura di ammortamento non hanno effetto sul normale svolgimento dell'operazione creditizia. Pertanto il pegno segue la sua normale procedura fino alla vendita all'asta alla scadenza stabilita. Se dalla vendita si verifica un "sopravanzo", questo può essere corrisposto all'eventuale presentatore della denuncia e del titolo ammortato.

Per evitare il procedimento di vendita, l'interessato può pagare prima della vendita stessa quanto dovuto per capitale, interessi e accessori, o procedere a un rinnovo puramente amministrativo del pegno, versando gli interessi dovuti, con l'intesa che la nuova polizza è trattenuta dalla Banca e non ha efficacia fino a quando non sia stata definita, a norma di legge, la procedura d'ammortamento della polizza smarrita.

Qualora la polizza smarrita, distrutta o sottratta, sia d'importo non superiore a Euro 516,46 (valore di stima), la Banca, ai sensi del secondo comma dell'art.18 della legge 30 luglio 1951 n.948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n.187 e dalla legge 29 maggio 1989 n.206), può autorizzare l'emissione del relativo duplicato, dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di fermo, senza che nel frattempo siano intervenute opposizioni.

#### **Art. 12) FERMO E SEQUESTRI**

Il fermo e il sequestro di cose rubate o smarrite o comunque interessanti procedimenti giudiziari, costituite in pegno presso la Banca possono essere disposti solo con ordine scritto dall'Autorità giudiziaria, alle cui disposizioni la Banca deve attenersi.

Gli oggetti, sui quali la predetta autorità abbia disposto il fermo, rimarranno presso la Banca, per essere consegnati ai titolari, conformemente ai provvedimenti definitivi emanati dall'Autorità medesima, previo, comunque, il pagamento di quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi e accessori.

## REGOLAMENTO ASTE

#### **Art. 1)**

Le aste sono rese note mediante l'affissione nei locali della Banca di manifesti indicanti il luogo, i giorni e le ore delle medesime; detti manifesti devono rimanere esposti per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste e fino a compimento delle medesime.

La Banca si riserva, se del caso, di stabilire anche altre forme di pubblicità anche in sostituzione di quelle sopra descritte, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

Presso la Banca viene altresì affisso l'elenco dei pegni posti in vendita all'asta, con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza e del prezzo base.

Le aste hanno luogo, di massima, ogni sei mesi o, comunque, ogniquale volta la Banca ritenga sia trascorso un congruo lasso di tempo e si svolgono in sedute anche successive di più giorni lavorativi. Chi intende effettuare acquisti in asta può esaminare preventivamente gli oggetti in vendita nei giorni stabiliti per l'esposizione.

L'ordine di presentazione degli oggetti all'asta è stabilito dalla Banca.

#### **Art. 2)**

Le cose poste all'asta vengono aggiudicate al miglior offerente. Le offerte devono essere fatte ad alta voce o mediante alzata di mano in modo ben visibile. L'importo degli aumenti, nel caso di rilanci, viene indicato sul retro dell'elenco degli oggetti posti in asta nel giorno dell'asta stessa.

Nel caso in cui, per l'aggiudicazione di un pegno, sorgesse controversia fra due o più concorrenti, i quali affermassero di aver pronunciato contemporaneamente la medesima offerta, chi dirige l'asta riapre la licitazione partendo dall'offerta immediatamente inferiore.

Le cose aggiudicate devono essere pagate per contanti (o secondo le diverse modalità di volta in volta indicate dalla Banca mediante apposite comunicazioni affisse nei locali ove si svolgono le aste) entro le ore 13 del giorno lavorativo bancario successivo all'aggiudicazione e ritirate entro dieci giorni lavorativi bancari dall'aggiudicazione medesima. Qualora detto termine cadesse in un giorno festivo o pre - festivo, esso viene posticipato al primo giorno lavorativo bancario successivo.

Nel caso di mancato ritiro delle cose aggiudicate entro il termine determinato saranno dovute alla Banca i diritti di custodia nella misura indicata nell'apposito Foglio Informativo esposto nei locali ove si svolgono le aste.

Le vendite all'asta sono registrate in ordine strettamente progressivo mediante apposite scritture indicanti:

- la data dell'asta;
- il numero della polizza;
- la descrizione sommaria delle cose aggiudicate;
- il numero della ricevuta consegnata all'aggiudicatario;
- l'importo del prestito;
- il nome dell'aggiudicatario;
- il prezzo dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario deve farsi riconoscere mediante l'esibizione dei documenti richiesti da chi dirige l'asta, gli estremi dei quali vengono annotati nei registri della Banca.

In caso di non aggiudicazione, viene annotata la mancata vendita per assenza di offerte.

#### **Art. 3)**

La Banca può sospendere le aste, anche se incominciate, per insufficiente concorso di pubblico o anche per altri motivi, a suo giudizio. La direzione delle aste è affidata a un dipendente della Banca a ciò espressamente delegato.

Questi ha facoltà:

- di espellere dalla sala delle aste chiunque non si comporti con contegno o non si attenga alle norme del presente regolamento e alle particolari disposizioni eventualmente emanate dalla Banca;
- di escludere dalle gare e di espellere, se del caso, dalla sala coloro che turbino, in qualsiasi modo, la serenità e il regolare svolgimento delle gare;
- di astenersi dal deliberare l'aggiudicazione e di differire la vendita ad altra seduta, quando ritenga irregolare l'andamento della gara o si accorga di intese o di altri espedienti, fra coloro che vi assistono o partecipano, allo scopo di tenere bassi i prezzi o per distogliere i concorrenti dalle gare.

**Art. 4)**

Gli oggetti acquistati alle aste passano legittimamente in proprietà dell'aggiudicatario.

Dopo che questi ha corrisposto il prezzo di aggiudicazione e ritirato le cose aggiudicategli non sono ammessi reclami su qualità, deficienza di peso, difetti e vizi palesi od occulti delle cose stesse, né sul loro stato di conservazione.

**Art. 5)**

Sono ammesse offerte segrete da presentare "in busta chiusa" per concorrere all'aggiudicazione delle cose poste in vendita.

Gli Amministratori e i Dipendenti delle Società appartenenti al Gruppo Bancario Banca Sistema possono concorrere alle aste solo con offerte segrete "in busta chiusa" senza deposito della caparra.

**Art. 6)**

Le offerte segrete devono essere sempre di importo uguale o superiore al prezzo base d'asta e devono essere redatte su apposito modulo, compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto. Sulla busta deve essere indicato il numero del pegno.

**Art. 7)**

L'offerente deve versare caparra, a giudizio della Banca, fino a un massimo del 50% del prezzo base d'asta. A fronte del versamento viene rilasciata ricevuta, contrassegnata dal medesimo numero progressivo presente sulla busta dell'offerta.

**Art. 8)**

Le aste delle cose per le quali siano state presentate offerte segrete si svolgono secondo le modalità ordinarie sino all'aggiudicazione, che viene però dichiarata provvisoria. Dopo tale aggiudicazione, viene comunicata ai partecipanti all'asta l'esistenza di una o più offerte segrete sul medesimo oggetto. Aperte pubblicamente le buste, se la più alta offerta segreta risulta superiore al prezzo dell'aggiudicazione provvisoria, viene fatta ad alta voce l'aggiudicazione definitiva all'offerente segreto, indicando soltanto l'importo dell'offerta. In caso contrario, viene confermata come definitiva l'aggiudicazione provvisoria. A parità di offerta, palese e segreta, l'aggiudicazione viene fatta all'offerente palese. A parità di offerte segrete, l'aggiudicazione viene fatta a chi ha presentato l'offerta per primo.

**Art. 9)**

Le caparre, versate dagli offerenti segreti per cose non aggiudicate, vengono restituite, a fine asta, esclusivamente al presentatore dell'offerta previo accertamento della sua identità.

**Art. 10)**

L'offerente segreto deve in caso di aggiudicazione - ed è compito suo accertarsene prontamente - provvedere al pagamento e al ritiro delle cose che gli sono state aggiudicate. Egli deve pagarle e ritirarle nel termine massimo di dieci giorni lavorativi bancari dall'aggiudicazione stessa, restituendo la ricevuta della caparra e versando il saldo del prezzo dovuto alla Banca. Qualora detto termine cadesse in un giorno festivo o pre - festivo, esso viene posticipato al primo giorno lavorativo bancario successivo. In caso di mancato pagamento e ritiro, la Banca provvede a ripresentare all'asta del mese successivo le cose stesse e la caparra viene trattenuta dalla Banca.

**Art. 11)**

L'esistenza di offerte segrete non pregiudica per il portatore della polizza la possibilità di ottenere il riscatto del pegno, anche nel giorno dell'asta, prima però dell'aggiudicazione del pegno stesso. In questo caso le caparre vengono restituite ai presentatori delle offerte.